



Associazione Culturale Temi Zen

Via Savona N. 94
20144 Milano (MI)
C.F. 97804990154

STATUTO

Art. 1. Costituzione e Denominazione

È costituita l'Associazione culturale senza scopo di lucro denominata: "Temi Zen". L'Associazione ha sede a Milano, in Via Savona 94, con la possibilità di istituire sedi operative e dipendenze anche provvisorie e transitorie in altri luoghi, a seconda delle necessità. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai regolamenti interni.

Art. 2. Scopi e Finalità

L'Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro, apolitico, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, delle altre leggi in materia nonché del presente Statuto. L'associazione persegue le seguenti finalità:

- accrescere l'interesse per la cultura *Zen* sul territorio italiano.
- divulgare la conoscenza di concetti e tradizioni della cultura giapponese e delle culture asiatiche
- diffondere i valori della cultura e dell'arte asiatica e giapponese.
- promuovere attivamente iniziative dedicate ai temi di cui sopra, con profondo richiamo ai valori morali, sociali, culturali degli stessi.

Art. 3. Conseguimento delle finalità

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà:

- organizzare e promuovere partnership e/o collaborazioni con enti pubblici e privati, associazioni, aziende sia nazionali che internazionali;
- organizzare e promuovere conferenze, convegni e mostre nell'ambito delle tematiche istituzionali;
- organizzare corsi e promuovere eventi, anche teatrali e musicali
- svolgere attività di ricerca e documentazione;
- svolgere attività editoriale a stampa e su altri supporti;
- pubblicare e curare la presentazione di: libri, periodici, opere monografiche, atti di convegni e seminari, studi e ricerche, concorsi;
- promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.
- intraprendere altre iniziative necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 4. Gli associati

L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione degli scopi istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione, a condizione che gli stessi:

- godano dei diritti civili secondo le norme del diritto italiano;
- accettino senza riserve il presente Statuto;
- si impegnino a versare la quota associativa annuale.

Oltre ai Soci Fondatori, firmatari dell'atto Costitutivo dell'Associazione, essa è costituita da:

- Soci ordinari - persone, associazioni o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita

Art.5. Acquisizione e perdita della qualità di Associato

Ammissione: l'ammissione dei soci è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio direttivo.

L'ammissione si perfeziona tramite comunicazione scritta all'aspirante socio e con il successivo pagamento della quota associativa annuale da parte dello stesso. Le quote associative non sono trasmissibili e non sono soggette a rivalutazione. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, esclusione, decesso.

Dimissioni: le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Esclusione: l'esclusione di un socio è determinata dal mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari, da morosità nei pagamenti delle quote associative, da comportamento indegno.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata mediante lettera al socio interessato.

In caso di dimissioni o di perdita della qualifica di socio, i contributi versati all'Associazione non sono rimborsabili. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art.6. Diritti ed obblighi degli Associati

Gli Associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea. A tutti gli Associati sono riconosciuti identici diritti e devono ottemperare ai medesimi obblighi, in particolare:

- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea;
- hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, di versare la quota associativa annuale e di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa tramite il legale rappresentante o persona dal medesimo delegata.

Art.7. Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono: l'**Assemblea** dei Soci; il **Consiglio** Direttivo; il **Presidente**.

Art. 8. Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta effettuata da almeno il 10% dei soci.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno venti giorni prima della data della riunione mediante comunicazione scritta o telematica. L'avviso di convocazione indicherà il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione, nonché l'ordine del giorno. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con gli adempimenti associativi. Ad ogni socio spetta un solo voto. I minori hanno diritto di assistere all'Assemblea ma eserciteranno il diritto di voto attivo e passivo solo al compimento della maggiore età o mediante i loro tutori legali. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Art. 9. Compiti dell'Assemblea dei Soci

Compiti dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su altri argomenti di carattere ordinario e di interesse generale posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in

seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Compiti dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento, di carattere straordinario e di interesse generale, all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Per tutte le delibere assembleari e per i rendiconti è prevista la redazione di un verbale, a disposizione di tutti i soci. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art. 10. Consiglio Direttivo e Presidente

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina il Presidente ed il Vice Presidente, scegliendoli fra i suoi componenti, nomina inoltre il segretario, scegliendolo anche tra i soci non consiglieri. Al Consiglio Direttivo competono: le decisioni relative alle attività istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; le decisioni inerenti il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; la predisposizione della relazione annuale da sottoporre all'Assemblea; la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività e la fissazione delle quote sociali; la delibera sull'ammissione di nuovi soci; la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso e si fa carico di ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio si svolgeranno previa comunicazione precedente, di almeno 15 giorni, la data della riunione: l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, data, orario e luogo della stessa. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi trenta.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dal Consiglio Direttivo. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo: ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di Assemblea e Consiglio Direttivo e può, nei casi di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile. Ha facoltà di conferire ad altri soci il potere di stipulare atti o contratti in nome dell'associazione.

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Segretario e Tesoriere sono funzioni che possono essere svolte dalla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è

sostituito con le stesse modalità dal Vicepresidente.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.11. Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. Il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, in caso di scioglimento della stessa per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

Art.12. Bilancio

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà redigere in modo chiaro, trasparente, veritiero, il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Associazione redige inoltre, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative ad ognuna delle suddette raccolte fondi.

Art.13. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.14. Norme finali

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, e tra l'Associazione e terzi, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili, sarà sottoposta al tentativo di conciliazione presso un organismo a tal fine deputato (quali ad esempio il Giudice di Pace). Nel caso in cui non si pervenga a tale conciliazione, l'iter sarà quello previsto dalle leggi vigenti. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa imando alle vigenti norme in materia.